

Dir. 13-6-2002 n. 2002/53/CE

Direttiva del Consiglio relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

Pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193. Entrata in vigore: 9 agosto 2002.

Articolo 17

Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, sotto la designazione «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole», tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi dell'articolo 16, non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà nonché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relative al responsabile o ai responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di un'autorizzazione in base all'articolo 16, paragrafo 2, o in base all'articolo 18.

Tale pubblicazione comprende le varietà per le quali si applica un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma. Vi si indica inoltre la durata del periodo transitorio e, se del caso, gli Stati membri nei quali quest'ultimo non è previsto.

La pubblicazione indica chiaramente le varietà geneticamente modificate.

D.P.R. 9-10-1990 n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.

(2) Vedi, anche, gli artt. 1 e 3, D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75.

Titolo III

Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope

Capo I

Della coltivazione e produzione

(commento di giurisprudenza)

Art. 26 *(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26) Coltivazioni e produzioni vietate*

1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea. ⁽²³⁾

2. Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

(23) Comma sostituito dall'art. 4-vicies ter, comma 4, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32

(Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, *D.L. 30 dicembre 2005, n. 272*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 4, D.L. 20 marzo 2014, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 maggio 2014, n. 79*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 27 (*Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 27- legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 33, comma 1*) *Autorizzazione alla coltivazione*

1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli *articoli 16 e 17* del presente testo unico deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
2. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli organi di cui all'*articolo 29* ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.
3. L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

(commento di giurisprudenza)

Art. 28 (*Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1*) *Sanzioni* ⁽²⁵⁾

1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'*articolo 26*, è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. ^{(24) (26)}
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 86*.

(24) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 7, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8*. Sull'applicabilità delle sanzioni amministrative, previste dal presente comma, alle

violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, vedi l' *art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 8/2016*.

(25) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-24 dicembre 1996, n. 414 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75, come modificati a seguito del *D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171*.

(26) Vedi, anche, l' *art. 4, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 29 (*Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 29*) *Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti*

1. Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.

2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne reperito appositi campioni.

(commento di giurisprudenza)

Art. 30 (*Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1*) *Eccedenze di produzione*

1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.
 3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a euro 10.329 (lire venti milioni).
-
-

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Puglia

L.R. 20-5-2014 n. 26

Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli.

Pubblicata nel B.U. Puglia 26 maggio 2014, n. 66.

L.R. 20 maggio 2014, n. 26 ⁽¹⁾.

Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 26 maggio 2014, n. 66.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1 *Finalità.*

1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata ai sensi della *legge 9 gennaio 2006, n. 14*, la presente legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell'ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a. per superficie agricola: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;

b. per il consumo di suolo: la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne determinano l'impermeabilizzazione, l'urbanizzazione, l'edificazione e la cementificazione.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo agricolo. A tal fine, per favorire l'effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile.

Art. 2 *Individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri enti pubblici.*

1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Assessorati regionali al demanio e patrimonio e alle risorse agroalimentari individuano, nell'ambito dei beni immobili, l'elenco annuale dei terreni agricoli e a vocazione agricola, di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati, idonei per la cessione in locazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa, così come definiti dal *regolamento (CE) n. 1305/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il *regolamento (CE) n. 1698/2005* del Consiglio.

2. Al fine di garantire la maggiore disponibilità dei beni immobili regionali individuati negli appositi elenchi a favore dei giovani imprenditori agricoli, la Regione provvede, ai sensi di quanto stabilito dall'*articolo 3 del Reg. reg. 2 novembre 2011, n. 23 (Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali)*, ad attivare gli strumenti di tutela dominicale e a contrastare i fenomeni di occupazione sine titolo.

3. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, previa definizione di specifici accordi con gli enti locali e gli altri enti pubblici, predispone un inventario con idoneo supporto cartografico delle aree agricole di proprietà pubblica rendendolo accessibile al pubblico tramite il proprio sistema informativo.

Art. 3 *Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori.*

1. Gli elenchi degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, unitamente allo schema di avviso pubblico, sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. Le strutture regionali competenti in materia, conformemente alle previsioni contenute al comma 1 dell'*articolo 18 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale)* e al comma 1 dell'*articolo 5 del Reg. reg. 23/2011*, provvedono all'emanazione degli avvisi pubblici per la concessione o locazione ai sensi della *legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari)*, dei terreni contenuti in tali elenchi e idonei al conferimento a giovani agricoltori di età inferiore a quarant'anni, singoli o associati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a vocazione agricola appartenenti al proprio patrimonio nell'ambito dei quali individuare gli immobili da destinare annualmente, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario a giovani imprenditori agricoli singoli o associati in forma cooperativa, così come definiti dal *regolamento (CE) 1305/2013*.

3. Le risultanze del censimento predisposto dai comuni sono pubblicate da ogni ente locale nel rispettivo albo pretorio e sono comunicate alla Regione per l'inserimento nell'inventario previsto al comma 1 dell'articolo 2.

4. La concessione o locazione dei terreni agricoli o a vocazione agricola contenuti negli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 2, appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile della Regione, è disposta conformemente ai principi contenuti nella *L.R. 27/1995* e nella *legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti)*, e secondo le procedure per l'utilizzo dei beni immobili regionali previste nel *Reg. reg. 23/2011*.

5. Gli avvisi pubblici regionali e comunali devono prevedere esclusivamente l'affidamento in concessione o locazione dei terreni di proprietà pubblica a favore dei giovani agricoltori di età inferiore a quarant'anni e con priorità ai giovani al primo insediamento. Le locazioni devono prevedere il vincolo di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata del rapporto.

Articolo 4 *Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo di suoli agricoli.*

1. Sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali di miglioramento fondiario e agronomico rivolti alla coltivazione, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura nonché quelli funzionali alla conduzione dell'impresa agricola, alle attività di trasformazione, elaborazione, commercializzazione delle produzioni vegetali e animali, all'agriturismo e alle attività annesse e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Gli interventi di miglioramento fondiario e agronomico devono essere preliminarmente concordati e autorizzati dal concedente e, nel caso di locazione, devono essere attivate le procedure di cui all'*articolo 16 della L. 203/82*.

2. Nel caso di inosservanza del vincolo di destinazione agricola degli immobili affidati o della procedura di cui al comma 1, si applica all'assegnatario la sanzione amministrativa pecuniaria definita e quantificata non inferiore a euro 5 mila e non superiore a euro 50 mila e la sanzione accessoria consistente nella demolizione delle opere non concordate e autorizzate e nel ripristino dei luoghi a proprie spese.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Consiglio

Reg. (CE) 19-1-2009 n. 73/2009

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

Pubblicato nella G.U.U.E. 31 gennaio 2009, n. L 30.

Articolo 39 *Usa dei terreni per la produzione di canapa* ⁽⁷³⁾

[1. Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se le varietà coltivate hanno un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare il tenore di tetraidrocannabinolo su almeno il 30% delle superfici coltivate a canapa. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale minima è del 20%.

2. Secondo la procedura di cui all' articolo 141, paragrafo 2, la concessione di pagamenti è subordinata all'uso di sementi certificate di determinate varietà.]

(73) Il presente regolamento è stato abrogato dall'*articolo 72, paragrafo 2, Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1307/2013*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 74, paragrafo 2 del medesimo *Regolamento 1307/2013*.

Consiglio

Reg. (CE) 19-1-2009 n. 73/2009

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

Publicato nella G.U.U.E. 31 gennaio 2009, n. L 30.

Allegato XIII

Elenco di specie di sementi di cui all'articolo 87 ⁽³⁰¹⁾

Codice NC	Descrizione	Importo dell'aiuto (EUR/100 kg)
	1.Ceres	
10019010	Triticum spelta L.	14,37
10061010	Oryza sativa L. (1)	
	-varietà a grani lunghi di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza superiore o uguale a 3	17,27
	-altre varietà a grani di lunghezza superiore, inferiore o uguale a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3	14,85
	2.Oleagineae	
ex12040010	Linum usitatissimum L. (lino tessile)	28,38
ex12040010	Linum usitatissimum L. (semi di lino)	22,46
ex12079910	Cannabis sativa L. (2) (varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%)	20,53
	3.Gramineae	
ex12092910	Agrostis canina L.	75,95
ex12092910	Agrostis gigantea Roth.	75,95
ex12092910	Agrostis stolonifera L.	75,95
ex12092910	Agrostis capillaris L.	75,95
ex12092980	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. e K.B. Prest.	67,14
ex12092910	Dactylis glomerata L.	52,77
ex12092380	Festuca arundinacea Schreb.	58,93
ex12092380	Festuca ovina L.	43,59
12092311	Festuca pratensis Huds.	43,59
12092315	Festuca rubra L.	36,83
ex12092980	Festulolium	32,36
12092510	Lolium multiflorum Lam.	21,13
12092590	Lolium perenne L.	30,99
ex12092980	Lolium x boucheanum Kunth	21,13
ex12092980	Phleum Bertolinii (DC)	50,96
12092600	Phleum pratense L.	83,56
ex12092980	Poa nemoralis L.	38,88
12092400	Poa pratensis L.	38,52
ex12092910	Poa palustris e Poa trivialis L.	38,88
	4.Leguminosae	
ex12092980	Hedysarum coronarium L.	36,47
ex12092980	Medicago lupulina L.	31,88
ex12092100	Medicago sativa L. (ecotipi)	22,10
ex12092100	Medicago sativa L. (varietà)	36,59
ex12092980	Onobrichis viciifolia Scop.	20,04
ex07131010	Pisum sativum L. (partim) (piselli)	0
ex12092280	Trifolium alexandrinum L.	45,76
ex12092280	Trifolium hybridum L.	45,89
ex12092280	Trifolium incarnatum L.	45,76
12092210	Trifolium pratense L.	53,49
ex12092280	Trifolium repens L.	75,11
ex12092280	Trifolium repens L. var. giganteum	70,76
ex12092280	Trifolium resupinatum L.	45,76
ex07135010	Vicia faba L. (partim) (favette)	0
ex12092910	Vicia sativa L.	30,67
ex12092910	Vicia villosa Roth.	24,03

(1) La misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:a)prelevare un campione rappresentativo della partita;b)selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a

maturazione incompleta;c)effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;d)determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale.

(2) Il tenore di tetraidrocannabinolo (THC) di una varietà è determinato mediante analisi di un campione portato a peso costante. Il peso di THC considerato rispetto al peso del campione non deve essere superiore allo 0,2% ai fini della concessione dell'aiuto. Il campione di cui sopra è composto dal terzo superiore di un numero rappresentativo di piante prelevate a caso al termine della fioritura e private dello stelo e dei grani.

(301) Il presente regolamento è stato abrogato dall'*articolo 72, paragrafo 2, Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1307/2013*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 74, paragrafo 2 del medesimo *Regolamento 1307/2013*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Parlamento Europeo

Reg. (CE) 17-12-2013 n. 1307/2013

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1307/2013 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 21 dicembre 2013.

(3) Per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda la base di calcolo delle riduzioni da applicare agli agricoltori dagli Stati membri in seguito alla riduzione lineare dei pagamenti nel 2014 e alla disciplina finanziaria per l'anno civile 2014, vedi il *Regolamento 11 marzo 2014, n. 502/2014*; per integrazione al presente regolamento, vedi il *Regolamento 11 marzo 2014, n. 639/2014*; per modalità di applicazione del presente regolamento, vedi il *Regolamento 16 giugno 2014, n. 641/2014*; per l'istituzione di massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al presente regolamento e stabilisce la percentuale della riserva speciale per lo sminamento per la Croazia, vedi il *Regolamento 6 luglio 2015, n. 2015/1089*; e, per l'istituzione dei massimali di bilancio per il 2016 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al presente regolamento, vedi il *Regolamento 10 maggio 2016, n. 2016/699*.

(4) In deroga a quanto previsto dal presente provvedimento vedi il *Regolamento 8 settembre 2016, n. 2016/1616*.

CAPO 3

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 72 *Abrogazioni*

1. Il *regolamento (CE) n. 637/2008* è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2014. Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017 agli Stati membri che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

2. Il regolamento (CE) n. 73/2009 è abrogato.

Tuttavia, esso continua ad essere applicato per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni che hanno inizio anteriormente al 1° gennaio 2015. ⁽¹²⁾

Fatto salvo il paragrafo 3, i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento o al regolamento (UE) n. 1306/2013 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI del presente regolamento.

3. I riferimenti fatti nel presente regolamento al regolamento (CE) n. 73/2009 e al regolamento (CE) n. 1782/2003 si intendono fatti a detti regolamenti quali in vigore prima della loro abrogazione.

(12) Comma inserito dall'art. 7, paragrafo 1, punto 4), Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1310/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, paragrafo 2 del medesimo Regolamento 1310/2013.

Articolo 73 Disposizioni transitorie

Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere gli eventuali diritti acquisiti e le aspettative legittime degli agricoltori.

Articolo 74 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Tuttavia, l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 6, l'articolo 11, paragrafo 6, l'articolo 14, l'articolo 16, l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 6, l'articolo 24, paragrafo 10, l'articolo 29, l'articolo 36, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 41, paragrafo 1, l'articolo 42, paragrafo 1, l'articolo 43, paragrafi 2 e 13, l'articolo 45, paragrafo 2, quarto comma, l'articolo 46, paragrafi 2 e 8, l'articolo 49, paragrafo 1, l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 53, l'articolo 54, l'articolo 66, paragrafo 1, gli articoli 67 e 70 e l'articolo 72, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente
V. JUKNA

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Commissione

Reg. (CE) 11-3-2014 n. 639/2014

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.

Pubblicato nella G.U.U.E. 20 giugno 2014, n. L 181.

Articolo 9 *Produzione di canapa*

Ai fini dell'*articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013*, l'ammissibilità delle superfici investite a canapa è subordinata all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'*articolo 17 della direttiva 2002/53/CE* del Consiglio ⁽³⁾. Le sementi sono certificate a norma della *direttiva 2002/57/CE* del Consiglio ⁽⁴⁾.

(3) *Direttiva 2002/53/CE* del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

(4) *Direttiva 2002/57/CE* del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Sede legislativa della Camera 11 novembre 2015

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa* L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.

2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle «varietà ammesse» iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:

- a) alla coltivazione e alla trasformazione;
- b) alla incentivazione dell'impiego e consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
- c) a sostenere lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
- d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
- e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, realizzazione di attività didattiche e di ricerca.

ART. 2.

(Liceità della coltivazione).

1. La coltivazione in Italia delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.

2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1, è possibile ottenere:

- a) la produzione di alimenti e di cosmetici esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
- b) la fornitura di semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- c) coltivazioni destinate alla pratica del sovescio; Pag. 173
- d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o diversi prodotti utili per la bioedilizia;
- e) coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera *b*) è consentita esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Disciplina dei combustibili/combustibili consentiti)

ART. 3.
(*Obblighi del coltivatore*).

1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

ART. 4.
(*Controlli e sanzioni*).

1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, inclusi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo effettuato da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguiti su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.

2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto identificato dal soggetto di cui al comma 1 le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1, reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a effettuarli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.

5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento e entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità viene posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.

6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.

7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposte dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al precedente comma 3, verifichino che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

ART. 5.
(*Limiti di THC negli alimenti e nei cosmetici*).

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di Pag. 174 entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.

ART. 6.

(Incentivi per la filiera della canapa).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.

2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

ART. 7.

(Riproduzione della semente).

1. Gli Enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali e i Consorzi dedicati nello specifico alla canapicoltura possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 8.

(Sostegno alle attività di formazione, di divulgazione e di innovazione).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione a favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, le proprietà della canapa ed i suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del *packaging*.

ART. 9.

(Tutela del consumatore).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16, lettera *b)* o *c)* del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

ART. 10.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ministero delle politiche agricole e forestali

Circ. 8-5-2002 n. 200

Regime di sostegno a favore dei coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibre (cannabis sativa - NC 5302 10 00).

Emanata dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 maggio 2002, n. 117.

Circ. 8 maggio 2002, n. 200 ⁽¹⁾.

Regime di sostegno a favore dei coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibre (cannabis sativa - NC 5302 10 00).

(1) Emanata dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 maggio 2002, n. 117.

Al Ministero dell'interno -
 Direzione centrale servizi
 antidroga
 Direzione centrale della Polizia
 criminale - Servizio di Polizia
 scientifica.
 Al Ministero della giustizia -
 Gabinetto del Ministro - D.G.
 Affari penali
 Al Ministero dell'economia e delle
 finanze - Comando generale
 Guardia di finanza III reparto
 operazioni ufficio criminalità
 organizzata e altri servizi
 extratributari
 Al Ministero della salute -
 Dipartimento di
 farmacovigilanza - Ufficio
 centrale stupefacenti
 Alle regioni e province autonome
 All'Agenzia per le erogazioni in
 agricoltura
 Al comando Carabinieri tutela norme
 comunitarie ed agroalimentari
 (MIPAF)
 All'Istituto sperimentale per le
 colture industriali
 Alla Confederazione generale
 dell'agricoltura italiana
 (Confagricoltura)
 Alla Confederazione nazionale
 coltivatori diretti (Coldiretti)
 Alla Confederazione italiana
 agricoltori (C.I.A.)
 Alla Confederazione produttori
 agricoli (Copagri)
 Alla Fagri
 All'Assocanapa
 Al Consorzio CanapaItalia
 Alla Federtessile
 All'Associazione Fibranova

e p.c.:

Alla Direzione generale per le
 politiche agroalimentari -
 Ufficio materie grasse
 Al Gabinetto dell'on. Ministro

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002, il regime di sostegno comunitario per la canapa (*cannabis sativa*) ha subito significativi cambiamenti in forza del Reg (CE) n. 1672/2000 del 27 luglio 2000 e Reg (CE) n. 1673/2000 del 27 luglio 2000 del Consiglio.

In particolare, il regolamento (CE) n. 1672/2000 ha inserito la canapa nel regime di sostegno, a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

In attuazione dei predetti regolamenti, la Commissione CE ha emanato le relative disposizioni per il regime dei seminativi con il regolamento (CE) n. 2860/2000 del 27 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 del 22 ottobre 1999 e, per il regime della trasformazione della paglia in fibre, con il regolamento (CE) n. 245/2001 del 5 febbraio 2001.

A livello nazionale, per la parte strettamente legata al regime di aiuto alla trasformazione, è stato emanato il *decreto ministeriale 10 maggio 2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 110 del 14 maggio 2001, mentre, per quanto riguarda il regime di sostegno a favore dei coltivatori, è stato emanato il *decreto ministeriale 8 marzo 2001*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 94 del 26 aprile 2001 e il *decreto ministeriale 7 marzo 2002*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 71 del 25 marzo 2002.

Compatibilmente con le disposizioni della regolamentazione comunitaria vigente in materia ed al fine di agevolare gli organi di controllo operanti sul territorio nello svolgimento della istituzionale attività di controllo e repressione, l'amministrazione ritiene utile precisare quanto segue.

1. Secondo quanto disposto dall'art. 5-bis del regolamento (CE) n. 1251/1999 del 17 maggio 1999, il pagamento per superficie è subordinato all'utilizzazione di varietà di canapa aventi tenore in THC non superiore allo 0,2%.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 7-bis, comma 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2316/1999 del 22 ottobre 1999, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 327/2002 del 21 febbraio 2002, i pagamenti per superficie per la canapa sono subordinati all'utilizzazione di sementi certificate delle varietà menzionate nell'allegato XII del medesimo regolamento.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 7-ter, comma 1 del regolamento (CE) n. 2316/1999 del 22 ottobre 1999, il metodo che deve essere impiegato dalle autorità competenti dello Stato membro per rilevare il tasso di THC su una percentuale delle superfici coltivate a canapa destinata alla produzione di fibre è descritto nell'allegato XIII del medesimo regolamento. Le varietà di canapa destinate alla produzione di fibre, che figurano al punto 2b) dell'allegato XII del succitato regolamento, sono controllate applicando la procedura B del metodo comunitario descritto nell'allegato XIII.

4. Ai fini della tutela degli agricoltori che ritengono di usufruire delle misure comunitarie di cui trattasi e per consentire agli organi di polizia l'effettuazione dei controlli dell'anzidetto regime di aiuti, gli operatori interessati dovranno dare comunicazione sull'impianto della coltura di *cannabis sativa* alla più vicina stazione di polizia (Polizia di Stato, Corpo dei carabinieri, Guardia di finanza, ecc.).

5. La *circolare 2 dicembre 1997, n. 0734* e la *circolare 20 aprile 1999, n. 4* sono abrogate.

Nel raccomandare la massima diffusione della presente circolare presso gli operatori ed organismi interessati, si sottolinea che la ripresa della coltivazione della cannabis sativa in Italia sarà tanto più diffusa, serena e di sicura proiezione per il futuro, quanto maggiore sarà l'attenzione e l'impegno dei coltivatori e delle organizzazioni di categoria nel puntuale adempimento di tutte le attività di competenza.

Il Sottosegretario delegato

Scarpa Bonazza Buora

Circ. 2 dicembre 1997, n. 0734
Circ. 20 aprile 1999, n. 4
Reg (CE) n. 1672/2000 del 27 luglio 2000
Reg (CE) n. 1673/2000 del 27 luglio 2000



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la
nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e
della nutrizione
Uffici II - IV

W. -DGSAN.P.I. 8.d

Risposta al Foglio del


W.

Roma

Ministero della Salute

0015314-P-22/05/2009

DGSAN I.8.d



**A tutte le Regioni e Province Autonome
Loro Sedi**

**All'Assocanapa - Coordinamento nazionale per
la Canapicoltura**

Via Donizetti, 4
10022 Carmagnola (TO)

All'Ecocanapa

Via Capodistria, 10
44022 Comacchio (FE)

Alla Federtessile

Via Sarca, 223
20158 Milano

A Progetti per L'Ambiente srl

Via Vivaldi, 20
20124 Milano

All'ENSE Ente Nazionale delle Sementi Elette

Via Ugo Bassi, 8
20159 Milano

A G.Fibranova

Via Grande, 225
57123 Livorno

Al Consorzio Canapaitalia

Via Vivaldi, 20
20124 Milano

e p.c.

**Al Ministero dell'Interno, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per i
servizi antidroga**

Via Torre di Mezzavia, 9
00173 Roma

**Al Ministero delle Politiche Agricole Forestali
ed Alimentari:**

**Dipartimento delle Politiche Europee e
Internazionali**

- **Direzione Generale per l'Attuazione delle
Politiche Comunitarie e Internazionali di
Mercato ATPO V**

**- Direzione Generale delle Politiche
Comunitarie e internazionali di mercato
Dipartimento delle Politiche di sviluppo
economico e rurale
Via XX Settembre, 20
00186 Roma**

**Al Ministero delle Politiche Agricole Forestali
ed Alimentari – ICQ
Via Quintino Sella, 42
00178 Roma**

**All'AGEA
– Area Coordinamento
- Area Autorizzazione Pagamenti
Via Palestro, 81
00187 Roma**

**Al Comando Carabinieri Politiche Agricole ed
Alimentari
Via Torino, 44
00184 Roma**

**Al Comando Carabinieri per la Tutela della
Salute
Piazza Marconi, 25
00144 Roma**

**All'Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma**

**Al CRA – Istituto Sperimentale per le Colture
industriali
Via di Corticella, 133
40128 Bologna**

**Alla Direzione Generale dei Farmaci e dei
Dispositivi Medici
Ufficio VIII – Ufficio Centrale Stupefacenti
Sede**

**Alla Direzione Generale della Sanità Animale e
dei Farmaci Veterinari
Sede**

**Alla Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria
Sede**

**Alla DGSAN
Uffici: III-V-VI-VII-VIII-IX
Sede**

Oggetto: Produzione e commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l'utilizzo nei settori dell'alimentazione umana.

In relazione all'oggetto ed in seguito alle diverse richieste pervenute da parte di molte aziende nazionali, finalizzate all'uso della cannabis in prodotti alimentari come prodotti da forno, farina per pane, caramelle, oli ed integratori, si rappresenta quanto segue:

In molti Paesi, europei e non, la legislazione consente l'utilizzo della cannabis o di sue parti come ingrediente alimentare a condizione che il residuo di tetraidrocannabinolo (THC), sostanza ad azione psicotropa, resti al di sotto di un limite massimo, stabilito a garanzia della sicurezza.

Pertanto, secondo la legislazione comunitaria vigente, la cannabis non può essere considerata un nuovo prodotto o un nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) 258/97 sui Novel food.

In Italia, la legislazione di riferimento per la canapa è rappresentata dal testo unico in materia di stupefacenti, il DPR 309/90 e successive modifiche, che include il principio attivo ed i preparati attivi della canapa, senza alcuna previsione di un livello minimo di THC.

In ambito comunitario manca una normativa armonizzata nel settore delle sostanze ad azione stupefacente o psicotropa, mentre la legislazione di riferimento per la sicurezza alimentare è rappresentata dal Regolamento CE 178/2002 e dagli ultimi Regolamenti comunitari di igiene, in particolare dall'852/04.

Secondo il descritto quadro normativo, un uso alimentare di alcuni componenti della cannabis potrebbe non risultare ammissibile a livello nazionale perché la presenza di THC, sia pure in tracce, lo farebbe ricadere nei disposti del DPR 309/90.

Ciò premesso, va considerato che la canapa negli ultimi anni è stata rivalutata sul piano nutrizionale e che i semi non contengono THC ma sostanze ad azione antiossidante e acidi grassi della serie omega-3.

Va altresì considerato che, secondo le attuali evidenze, i cannabinoidi sono prodotti solo dalle foglie e dalle brattee florali, a loro volta di origine fogliare, ma non dai semi.

La possibilità di rilevare tracce di sostanze psicoattive nei prodotti della lavorazione dei semi (farine ed oli) sarebbe dovuta esclusivamente all'accidentale contaminazione degli organi florali, quali le brattee, che possono avvolgere il seme anche a maturazione completa.

Per quanto sopra, sono stati effettuati approfondimenti finalizzati a consentire l'utilizzo nel settore alimentare dei semi della pianta.

Al riguardo, si è avuta conferma dell'assenza genetica di THC nei semi di cannabis (con la conseguente esclusione dell'applicabilità del DPR 309/90) dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Ufficio Centrale Stupefacenti.

Si sono inoltre pronunciati a favore di tale impiego:


- il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per i servizi antidroga, con note dell'11 ottobre 2007 e del 27 marzo 2009;

- il Ministero delle Politiche Agricole, Forestali ed Alimentari - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione Generale per l'Attuazione delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato, ATPO V, con nota del 13 marzo 2009.

In conclusione, si ritiene di ammettere l'uso alimentare di semi di canapa e derivati, ferme restando la necessità di adottare adeguati piani di autocontrollo per garantire la sicurezza dei prodotti e le responsabilità primarie degli Operatori del Settore Alimentare, secondo la legislazione vigente.

In ogni caso, ai prodotti alimentari contenenti semi di canapa o derivati si applica quanto previsto dall'art. 84 del DPR 309/90 sul divieto di propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dagli articoli 13 e 14, anche se effettuata in modo indiretto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Silvio Borrello



Toscana

L.R. 14-2-2003 n. 12

Progetto pilota relativo alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa a scopi produttivi e ambientali.

Pubblicata nel B.U. Toscana 21 febbraio 2003, n. 10, parte prima.

L.R. 14 febbraio 2003, n. 12 ⁽¹⁾.**Progetto pilota relativo alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa a scopi produttivi e ambientali.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 21 febbraio 2003, n. 10, parte prima.

Art. 1*Finalità e oggetto.*

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle politiche agro-ambientali ed energetiche e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove la realizzazione di un progetto pilota relativo agli aspetti produttivi e ambientali della coltivazione e trasformazione della canapa nel territorio toscano e alla sua successiva commercializzazione e favorisce, attraverso gli strumenti dei bandi attuativi di regolamenti comunitari nei settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati.
2. Il progetto pilota è dimensionato e finalizzato alla creazione di una filiera agro-industriale regionale economicamente equilibrata per consentire l'avvio del settore.
3. Ogni intervento previsto dalla presente legge si intende destinato esclusivamente alla canapa (*cannabis sativa*) per uso industriale coltivata senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti.

Art. 2*Interventi relativi alla coltivazione, raccolta, stoccaggio e prima trasformazione.*

1. La Regione Toscana attribuisce all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo e forestale (ARSIA) una assegnazione finanziaria di euro 1.250.000,00 per l'attivazione e la realizzazione di iniziative e di un progetto pilota relativi agli aspetti produttivi e ambientali della coltivazione e trasformazione della canapa nel territorio toscano e sulla successiva commercializzazione.

2. Il progetto pilota di cui al comma 1 si articola nei seguenti interventi:

a) ricerca delle varietà di canapa più idonee all'ambiente di coltivazione della Toscana;

b) realizzazione di una banca dei semi delle varietà di canapa selezionate;

c) prima riproduzione delle sementi selezionate;

d) realizzazione di campi dimostrativi presso le aziende agricole regionali per l'avvio della coltivazione a pieno a campo delle varietà ritenute più idonee;

e) progettazione e realizzazione di attrezzature e macchinari idonei alla raccolta della canapa;

f) ricerche preliminari e successiva realizzazione di un centro di stoccaggio, macerazione, prima trasformazione, stigliatura e pettinatura della canapa coltivata sperimentalmente nella regione;

g) indagine, alla luce degli interventi precedenti, sulle potenzialità produttive della regione e sulla convenienza socio-economica della creazione di una filiera regionale.

3. L'ARSIA attua gli interventi di cui al comma 2 tramite lo strumento del bando pubblico in materia di ricerca e sviluppo nel campo dell'innovazione tecnica e tecnologica, ai sensi della disciplina vigente.

Art. 3

Valutazione del progetto pilota e convenienza socio-economica.

1. Al termine di ciascun anno di applicazione della presente legge l'ARSIA comunica alle commissioni consiliari competenti e alla Giunta regionale gli interventi realizzati e le conseguenti valutazioni.

2. Entro sei mesi dal completamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) l'ARSIA rimette alle commissioni consiliari competenti e alla Giunta regionale una relazione a consuntivo comprendente la descrizione e la valutazione degli interventi realizzati e l'indagine di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g).

Art. 4

Interventi per l'utilizzo della canapa nei settori industriale, energetico, ambientale.

1. La Regione, nell'emanazione dei bandi attuativi di regolamenti comunitari nei settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, che prevedono la possibilità di finanziare interventi per l'utilizzo della canapa nei settori industriale, energetico e ambientale, assegna le risorse secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) gli interventi relativi alla realizzazione di impianti sperimentali per la filatura della canapa a fini tessili;
 - b) gli interventi per l'utilizzo dei derivati della lavorazione in campo farmaceutico, alimentare e cosmetico;
 - c) gli interventi per la prima lavorazione ai fini della produzione di cellulosa per carta, in particolare per imballaggi;
 - d) gli interventi per il riuso o l'utilizzazione a ciclo continuo delle acque di macerazione;
 - e) gli interventi per la produzione di biomasse da utilizzare in campo energetico.
-
-

Art. 5

Norma finanziaria.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge è autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa complessiva di euro 1.250.000,00 così ripartiti:

- a) euro 450.000,00 per l'esercizio 2003;
- b) euro 400.000,00 per l'esercizio 2004;
- c) euro 400.000,00 per l'esercizio 2005.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio e per i due esercizi successivi con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) n. 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese d'investimento".

3. La Giunta regionale provvederà a norma dell'*articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36* (Ordinamento contabile della Regione Toscana), all'istituzione, nel bilancio gestionale, dei capitoli pertinenti.

Abruzzo

L.R. 18-12-2013 n. 54

Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa e modifica alla legge regionale approvata con verbale 167/9 del 3.12.2013 recante "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)".

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 27 dicembre 2013, n. 127 speciale.

L.R. 18 dicembre 2013, n. 54 ⁽¹⁾.

Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa e modifica alla legge regionale approvata con verbale 167/9 del 3.12.2013 recante "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)".

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 27 dicembre 2013, n. 127 speciale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche agro-ambientali ed energetiche e nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti, promuove la realizzazione di un progetto pilota relativo agli aspetti produttivi e ambientali della coltivazione e trasformazione della canapa nel territorio regionale e alla sua successiva commercializzazione e favorisce, attraverso gli strumenti dei bandi attuativi di regolamenti comunitari nei settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati.

2. Il progetto pilota è dimensionato e finalizzato alla creazione di una filiera agro-industriale regionale economicamente equilibrata per consentire l'avvio del settore.

3. La Regione, altresì, favorisce attraverso gli strumenti dei bandi attuativi di Regolamenti europei nei settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle

risorse energetiche, gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati.

4. Ogni intervento previsto dalla presente legge è destinato esclusivamente alla canapa (*cannabis sativa*) per uso industriale coltivata senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti.

Art. 2 *Interventi e contenuti del progetto pilota.*

1. La Regione Abruzzo, attraverso la realizzazione del progetto pilota, sostiene gli aspetti produttivi e ambientali relativi alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa.

2. Il progetto pilota di cui al comma 1 si articola nei seguenti interventi:

a) realizzazione di campi sperimentali di diverse varietà di canapa, di tipo dioico e monoico, preferibilmente di varietà italiana;

b) valutazione dei risultati ottenuti, sia in termini di qualità che di quantità, in relazione alla varietà, ai terreni, alla concimazione, al consumo d'acqua impiegato nella coltivazione;

c) riproduzione dei semi selezionati e certificati sulla base dei risultati ottenuti;

d) realizzazione di campi dimostrativi presso le aziende agricole per l'avvio della coltivazione, tenendo conto dei vantaggi ambientali che ne possono derivare;

e) sperimentazione della coltivazione della canapa ai fini della bonifica di terreni inquinati da metalli pesanti;

f) progettazione di attrezzature e macchinari idonei alla raccolta della canapa;

g) ricerca preliminare relativa alla costruzione di un centro di prima trasformazione, stoccaggio e stigliatura della canapa coltivata in via sperimentale;

h) ricerca relativa alla utilizzazione della canapa per la produzione di pannelli isolanti termoacustici, per la bioedilizia, nell'industria automobilistica, nell'utilizzo dei derivati in campo farmaceutico, alimentare e cosmetico, nella produzione di cellulosa per carta.

3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, con proprio atto redige il progetto pilota nel rispetto del comma 2 e ne affida la gestione con bando pubblico in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa europea in particolare in materia di aiuti di stato.

4. Alla luce dei risultati ottenuti, e tenendo conto delle potenzialità produttive, la Regione valuta la convenienza socioeconomica alla creazione di una filiera agro-industriale regionale per consentire l'avvio del settore.

Art. 3 *Valutazione del progetto.*

1. I soggetti incaricati di attuare il progetto di cui all'*articolo 2*, comunicano alla Giunta regionale, al termine di ciascun anno di applicazione della presente legge, gli interventi realizzati e le valutazioni conseguenti con relazione dettagliata.

Art. 4 *Modalità di attuazione.*

1. Ai sensi degli *articoli 107 e 108* del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge che prevedono misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell'*articolo 4 del Regolamento CE n. 659/1999*, recante le modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE.

2. Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge che comportano misure di aiuto in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea.

3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Art. 5 *Norma finanziaria.*

1. Per il corrente anno la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento UPB 07 02 003 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato e iscritto secondo le modalità previste dall'*articolo 8 della legge regionale n. 3/2002*.

Art. 6 *Modifica alla legge regionale approvata con verbale n. 167/9 del 3.12.2013.*

1. Il comma 2, dell'art. 4, della legge regionale approvata con verbale n. 167/9 del 3.12.2013 recante "Modifiche alla *L.R. 10 agosto 2012, n. 41* (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)" è sostituito dal seguente:

"2. al n. 3 della lettera b), del comma 3, dell'*articolo 35, della L.R. n. 41/2012* sono aggiunte, in fine, le parole "tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro"."

Art. 7 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Emilia-Romagna

L.R. 18-6-2007 n. 8

Promozione della coltura della canapa (*cannabis sativa* L.) e altre colture innovative nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 18 giugno 2007, n. 82.

L.R. 18 giugno 2007, n. 8 ⁽¹⁾.

Promozione della coltura della canapa (*cannabis sativa* L.) e altre colture innovative nel territorio dell'Emilia-Romagna.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 18 giugno 2007, n. 82.

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove la strutturazione di filiere produttive di carattere innovativo finalizzate a sostenere la competitività e la diversificazione produttiva delle imprese agricole ed a favorire l'integrazione fra i processi agricoli ed i processi industriali.

Art. 2

Attività.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna concede contributi per le seguenti attività, anche di carattere pilota:

a) studi di fattibilità dei progetti da sviluppare;

- b) reperimento del seme o del materiale di propagazione;
 - c) confronto per l'individuazione delle varietà più idonee ai singoli ambienti ed ai diversi impieghi e per la messa a punto delle migliori agrotecniche;
 - d) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
 - e) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione a carattere pilota;
 - f) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato.
-
-

Art. 3 *Beneficiari.*

1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, sono i soggetti che hanno tra i propri scopi la produzione, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione della canapa ed il miglioramento dell'intera filiera (esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanza stupefacente). In particolare:

- a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
 - b) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;
 - c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori del settore agricolo e/o del settore industriale, con priorità ai progetti che hanno attivato rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore.
2. È data priorità nella concessione dei contributi ai soggetti aggregati in filiera.
-
-

Art. 4 *Criteri e priorità.*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale fissa i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi in applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con le modalità previste nella programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale.

Art. 5 *Disposizione finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della *L.R. 6 luglio 1977, n. 31* e della *L.R. 27 marzo 1972, n. 4*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale nonché nel quadro della ruralità multifunzionale e sostenibile, promuove la coltivazione della canapa nell'ambito delle proprie politiche agricole, alimentari, ambientali ed industriali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) promuove l'attuazione di progetti pilota finalizzati alla realizzazione di filiere produttive regionali riguardanti i prodotti derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione della canapa nonché alla verifica della sostenibilità economica ed ambientale dei relativi processi produttivi;

b) favorisce, attraverso i bandi attuativi dei regolamenti europei nei settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, gli interventi previsti dai progetti pilota di cui alla lettera a).

3. Gli interventi oggetto della presente legge riguardano esclusivamente la canapa (*cannabis sativa*), coltivata preferibilmente secondo le pratiche dell'agricoltura biologica.



Art. 2
(Progetti pilota)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la realizzazione di progetti pilota contenenti, in particolare, i seguenti interventi:

a) individuazione delle varietà di canapa più idonee alla coltivazione nel territorio regionale, in base all'esito delle sperimentazioni già realizzate e delle ricerche effettuate, favorendo, in modo particolare, le varietà autoctone nazionali e, laddove reperibili, regionali, autorizzate e certificate dalle autorità competenti;

b) coltivazione delle varietà di canapa individuate ai sensi della lettera a);

c) realizzazione di campi per la sperimentazione dei diversi processi produttivi;

d) realizzazione di impianti sperimentali di prima trasformazione, in favore della produzione a chilometro zero;

e) realizzazione sperimentale delle filiere produttive della canapa, anche attraverso la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;

f) realizzazione di impianti sperimentali per la coltivazione di piante di canapa ad uso florovivaistico;

g) impiego e test dei semi di canapa per:

1) la produzione di semi decorticati ad uso alimentare;

2) la produzione di olio alimentare, mediante spremitura a freddo e/o attraverso tecnologie estrattive innovative ecocompatibili e per la trasformazione in farina degli scarti derivanti dalla spremitura stessa;

3) la produzione di mangimi ad uso animale;

h) utilizzo della bacchetta della pianta di canapa nel settore della bioedilizia per la ricerca e la produzione, in particolare, di pannelli isolanti e fono assorbenti, manufatti prefabbricati, mattoni, malte per intonaci, nel settore tessile e della carta di pregio nonché in quello energetico;

i) ricerca relativa all'utilizzazione dell'infiorescenza della canapa nel settore alimentare e parafarmaceutico;

l) creazione di una banca dei semi delle varietà di canapa selezionate, finalizzata alla produzione delle sementi di canapa a livello regionale da destinare alle aziende agricole interessate alla coltivazione della stessa, mediante la collaborazione di ditte sementiere autorizzate;

m) realizzazione di campi dimostrativi per l'avvio della coltivazione;



- n) coltivazione della canapa a fini fito - depurativi, in particolare per la bonifica di terreni inquinati con forte presenza di metalli pesanti, con specifico riferimento alle aree della Valle del Sacco, della Valle Galeria e alle aree limitrofe agli impianti termoelettrici di Civitavecchia;
- o) impiego della canapa proveniente da fito - depurazione e/o dai residui dei processi di lavorazione nei settori della bio edilizia, qualora il quantitativo di inquinanti contenuti nella biomassa lo consenta, o utilizzo della stessa come bio combustibile nei micro impianti per la produzione di energia ad esclusivo uso aziendale. E' esclusa, sul territorio regionale, la coltivazione della canapa per la produzione di biomassa ad uso energetico;
- p) elaborazione di progetti specifici per la formazione di operatori specializzati nella coltivazione della canapa nonché corsi di formazione, su scala regionale, degli agenti di polizia giudiziaria, deputati al controllo delle coltivazioni di canapa, previo accordo con le amministrazioni di appartenenza.



Art. 3

(Programma degli interventi)

1. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Programma degli interventi, di seguito denominato Programma, contenente i progetti pilota di cui all'articolo 2 e ne affida la realizzazione, attraverso procedure ad evidenza pubblica, a soggetti attuatori, pubblici o privati, tenendo conto delle loro comprovate esperienze e professionalità, acquisite nel settore anche attraverso attività di ricerca e di sperimentazione scientifica.
2. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia.
3. Nell'ambito dei progetti pilota contenuti nel Programma hanno priorità, nell'ordine, i seguenti interventi per:
 - a) lo studio, la ricerca e la realizzazione di impianti sperimentali e industriali per la coltivazione e trasformazione della canapa;
 - b) la creazione di una banca dei semi delle varietà di canapa selezionate, finalizzata alla produzione delle sementi di canapa a livello regionale;
 - c) l'utilizzo dei derivati della lavorazione della canapa in campo parafarmaceutico, alimentare e cosmetico.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), la Regione prevede, nei bandi attuativi dei regolamenti europei relativi ai settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, specifiche misure di finanziamento per la realizzazione degli interventi dei progetti pilota di cui all'articolo 2
5. I soggetti attuatori di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e, in particolare, delle sue strutture sperimentali e dimostrative.



Art. 4
(Ulteriori interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può prevedere, in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, la concessione di contributi per la realizzazione di ulteriori interventi, diversi da quelli di cui al Programma, per la produzione, lavorazione, trasformazione della canapa da parte di:

- a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
- b) associazioni operanti nel settore e di comprovata esperienza, costituite secondo la normativa vigente da almeno ventiquattro mesi;
- c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori dei settori agricolo, industriale, alimentare ed ambientale.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva una deliberazione nella quale sono stabiliti, in particolare:

- a) le modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti di cui al comma 1 ed i criteri di valutazione delle stesse;
- b) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento;
- c) la percentuale dei contributi concedibili e le relative modalità di erogazione;
- d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate.

3. Al fine di garantire lo sviluppo di una filiera di qualità, la Regione attiva le procedure per la stipula di un protocollo con i soggetti di cui al comma 1, contenente regole comuni di certificazione volontaria di qualità.



Art. 5
(Clausola valutativa)

1. Dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente ed al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui alla legge regionale 8 giugno 2016, n. 7, una relazione dettagliata sugli effetti della legge stessa che descrive, in particolare:

- a) lo stato di attuazione dei progetti pilota contenuti nel Programma e le eventuali difficoltà riscontrate nella realizzazione;
- b) le tipologie degli ulteriori interventi realizzati ai sensi dell'articolo 4 ed i soggetti che hanno beneficiato dei contributi;
- c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.



Art. 6

(Rispetto della normativa dell'Unione europea)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.



Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale:


- a) "Fondo per la promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi, alimentari ed ambientali – Interventi di parte corrente", nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti";
- b) "Fondo per la promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi, alimentari ed ambientali – Interventi in conto capitale", nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge possono concorrere, altresì, le risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nelle missioni, rispettivamente, 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", 14 "Sviluppo economico e competitività" e 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", nonché le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, e le eventuali risorse allo scopo conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.



Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.





PROPOSTA DI LEGGE N. 108

presentata dai consiglieri Dal Zovo, Bianchi, Frattolin, Sergio, Ussai

il 27 luglio 2015

<<Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa a
uso industriale>>

Signor Presidente, signori Consiglieri,

la proposta di legge mira a realizzare una filiera della canapa industriale in Friuli Venezia Giulia.

A differenza della Indica, canapa ad alto contenuto di tetraidrocannabinolo (Thc) considerata sostanza stupefacente e riconosciuta a livello internazionale per i suoi effetti terapeutici, la Sativa, con un contenuto molto basso di Thc, viene utilizzata in diversi settori e la sua coltivazione non è proibita. Oggi ogni parte della pianta di Canapa Sativa può essere usata in vari settori: nell'agroalimentare, nell'edilizio ed industriale (mattoni, pannelli isolanti termo/acustici, intonaci, malte) e nel manifatturiero (tessile, carta). Un mondo di applicazioni che sta rendendo la coltivazione della canapa allettante per un nuovo mercato che si sta allargando sempre più anche grazie ad un'economia "green", che prevede l'uso di materie biologiche ed ecosostenibili per alimentare le nuove tecnologie industriali.

In passato la coltivazione di canapa era estesa proprio per la sua versatilità e per il suo multi utilizzo.

La canapa fornisce da millenni un'ottima fibra tessile. E' stata coltivata in epoche storiche antiche in Asia e in Medio Oriente. La produzione commerciale di canapa in occidente è decollata nel XVIII secolo, anche se già coltivata nel XVI secolo nell'Inghilterra orientale. A causa della espansione coloniale e navale dell'epoca, le economie necessitavano di grandi quantità di canapa per corde e stoppa. Importanti paesi produttori sono Cina, Corea del Nord, Ungheria, ex Jugoslavia, Romania, Polonia, Francia e Italia.

Per centinaia di anni, fino alla seconda metà del Novecento è stata utilizzata per la produzione di carta.

La coltura della canapa per usi tessili ha una antica tradizione in Italia, veniva usata fin dall'antichità per tessuti resistenti e cordame. Molto legata all'espandersi delle Repubbliche Marinare, che l'utilizzavano grandemente per corde e vele delle proprie flotte di guerra. La tradizione di utilizzarla per telerie ad uso domestico è molto antica, le tovaglie di canapa in Romagna decorate con stampi di rame nei due classici colori ruggine e verde sono oggetti di artigianato che continuano ad essere prodotti ancora oggi. Proprio il nostro paese, era il secondo produttore mondiale di canapa e il primo fornitore della marina Inglese.

Inoltre la canapa sativa può essere utilizzata per bonificare terreni inquinati: queste piante fungono da pompe di calore, assorbono dal terreno metalli pesanti e li stoccano nella foglia e nel fusto. Potrebbe essere questo un modo per riutilizzare i terreni inquinati.

Nonostante la coltivazione di canapa industriale non sia mai stata espressamente vietata nel nostro paese, la mala interpretazione delle leggi antidroga ha portato le forze dell'ordine ad arrestare e sequestrare le coltivazioni di chi negli anni 70 e 80 aveva provato a riprendere la coltivazione della canapa da fibra o da seme.

Questa situazione di incertezza si è protratta fino al 1997, anno della circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali contenente disposizioni relative alla coltivazione della Cannabis sativa, integrata poi della circolare n.1 dell'8 maggio 2002. La legislazione europea si basa invece sui regolamenti 953 del 2006 e 507 del 2008.

Con le materie prime della canapa si possono produrre, in modo pulito ed economicamente conveniente: tessuti, carta, plastiche, vernici, combustibili, materiali per l'edilizia ed anche oli alimentari di altissime qualità.

La canapa sottrae la luce e soffoca le altre erbe presenti sul terreno, liberandolo da tutte le infestanti. Non servono quindi diserbanti, riducendo così l'inquinamento del terreno da sostanze chimiche.

Alcuni esempi di prodotti che derivano dalla trasformazione della canapa:

a) Tessuti: la pianta di canapa è più produttiva in fibra tessile del cotone. La fibra della canapa è molto più robusta e dura più a lungo. Non necessita di acqua né diserbanti.

b) Semi e olio: i semi di canapa contengono proteine di elevato valore biologico. Per il loro valore nutritivo, sono stati proposti come rimedio alla carenza di proteine, nei Paesi in via di sviluppo. L'olio può essere usato per la produzione di vernici, Non è inquinante e di qualità superiore rispetto a quello derivanti dal petrolio. Con esso si possono produrre saponi, cere, cosmetici, detersivi (biodegradabili).

c) Carta: La stoppa che ne rimane non è uno scarto, ma una vera materia prima. Da questa si produce la carta. I trattamenti previsti per la produzione di carta, dalla canapa, non sono inquinanti e non vengono utilizzati prodotti per sbiancarla (come avviene attualmente) risultando così molto più rispettosi dell'ambiente.

d) Tavole: con i fusti interi della canapa, pressati, si possono fabbricare tavole per l'edilizia e la falegnameria in sostituzione del legno, che sono di grande robustezza, flessibilità e molto più leggere.

e) Materie plastiche: con la cellulosa si possono ottenere materiali plastici pienamente degradabili per imballaggi ed isolanti.

f) Combustibili: la canapa è considerata anche la pianta ideale per la produzione di combustibili, in sostituzione dei prodotti petroliferi. Non fa aumentare l'effetto serra. In passato Henry Ford aveva costruito un prototipo di automobile in cui parte della carrozzeria era realizzata in fibra di canapa e funzionava ad etanolo di canapa.

Siamo in attesa di una legge quadro che possa dare certezze al settore e che dovrebbe essere promulgata in questo 2015.

Molte regioni hanno già legiferato in materia, con provvedimenti simili a questa proposta.

L'articolato è composto da 8 articoli.

L'articolo 1 riassume le finalità della legge e istituisce il progetto pilota specificando il tipo di canapa utilizzato per progetto.

L'articolo 2 definisce gli interventi contenuti nel progetto pilota, delegando alla Giunta regionale la predisposizione del regolamento per il progetto e la sua durata.

L'articolo 3 detta le disposizioni per la coltivazione della canapa.

L'Articolo 4 inserisce in norma gli obblighi del coltivatore.

L'articolo 5 inserisce i controlli e le sanzioni previste, per le violazioni delle disposizioni di legge, regolamenti e utilizzi impropri della canapa. Il Corpo Forestale e le forze di polizia sono delegate ai controlli e a erogare le eventuali sanzioni.

L'articolo 6 definisce le modalità di attuazione della presente proposta di legge, nel rispetto del regime europeo de minimis.

L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria della norma.

L'articolo 8 determina l'entrata in vigore della norma il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR regionale.

DAL ZOVO
BIANCHI
FRATTOLIN
SERGO
USSA

I

PROPOSTA DI LEGGE N. 108

<<Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa a uso industriale>>

INDICE

Art. 1 - *(Finalità)*

Art. 2 - *(Interventi e contenuti del progetto pilota)*

Art 3 - *(Disposizioni per la coltivazione della canapa)*

Art 4 - *(Obblighi del coltivatore)*

Art 5 - *(Controlli)*

Art 6 - *(Modalità di attuazione)*

Art 7 - *(Norma finanziaria)*

Art 8 - *(Entrata in vigore)*

PROPOSTA DI LEGGE N. 108

<<Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa a uso industriale>>

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle politiche agro-ambientali ed energetiche e nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti, sostiene e promuove la realizzazione di una filiera della canapa (*cannabis sativa*) che, anche tramite un progetto pilota, di cui all'articolo 2, integri e crei le condizioni per un'estensione della coltivazione della *cannabis sativa* e per una stabilizzazione della sua produzione.
2. Il progetto pilota è dimensionato e finalizzato alla creazione di una filiera agroindustriale regionale economicamente equilibrata per consentire l'avvio del settore.
3. La Regione, altresì, favorisce attraverso gli strumenti dei bandi attuativi di Regolamenti europei nei settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati.
4. Ogni intervento previsto dalla presente legge è destinato esclusivamente alla canapa (*cannabis sativa*) per uso industriale coltivata senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti. Possono essere coltivate soltanto varietà di *cannabis sativa* iscritte nel Registro europeo delle sementi.

Art. 2
(Interventi e contenuti del progetto pilota)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la realizzazione di un progetto pilota, sostiene gli aspetti produttivi e ambientali relativi alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa.
2. Il progetto pilota di cui al comma 1 si articola nei seguenti interventi:
 - a) realizzazione di campi sperimentali di diverse varietà di canapa, di tipo dioico e monoico, preferibilmente di varietà italiana;
 - b) selezione delle sementi più adatte al territorio, in collaborazione con la banca del germoplasma del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
 - c) valutazione dei risultati ottenuti, sia in termini di qualità che di quantità, in relazione alla varietà, ai terreni, alla concimazione, al consumo d'acqua impiegato nella coltivazione;
 - d) riproduzione dei semi selezionati e certificati sulla base dei risultati ottenuti;
 - e) realizzazione di campi dimostrativi presso le aziende agricole per l'avvio della coltivazione, tenendo conto dei vantaggi ambientali che ne possono derivare;

PROPOSTA DI LEGGE N. 108

<<Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa a uso industriale>>

- f) sperimentazione della coltivazione della canapa ai fini della bonifica di terreni inquinati da metalli pesanti;
- g) progettazione di attrezzature e macchinari idonei alla raccolta della canapa;
- h) ricerca preliminare relativa alla costruzione di un centro di prima trasformazione, stoccaggio e stigliatura/pettinatura della canapa coltivata in via sperimentale;

3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, con proprio atto redige il progetto pilota nel rispetto del comma 2 e ne affida la gestione con bando pubblico in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa europea in particolare in materia di aiuti di stato.

4. Nel medesimo atto di cui al comma 3 la Giunta regionale individua il periodo sperimentale cui il progetto pilota è sottoposto, al termine del quale viene effettuata la valutazione delle potenzialità produttive e della convenienza socioeconomica alla creazione di una filiera agro-industriale regionale, ai fini dell'avvio del settore.

Art. 3

(Disposizioni per la coltivazione della canapa)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, sentite le associazioni di categoria degli agricoltori e le associazioni dei produttori di settore più rappresentative a livello regionale, adotta, previo parere della Commissione consiliare competente, uno o più regolamenti al fine di individuare:

- a) i requisiti dei coltivatori di cannabis sativa;
- b) gli adempimenti a carico di tali coltivatori e dei primi trasformatori;
- c) le modalità per la concessione dei contributi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato in conformità ai seguenti criteri:

a) la coltivazione di cannabis sativa senza necessità di specifica autorizzazione preventiva è consentita:

1) agli agricoltori o agli imprenditori agricoli a qualsiasi titolo, singoli o associati;

2) alle imprese o ai singoli che utilizzano coltivatori o contoterzisti per sperimentare la coltivazione della cannabis sativa ai fini dell'avvio di una nuova attività o di una nuova impresa;

PROPOSTA DI LEGGE N. 108

<<Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa a uso industriale>>

- 3) alle università e agli istituti di ricerca riconosciuti;
 - 4) agli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - 5) ai titolari o ai partner di progetti di ricerca o di sviluppo industriale ovvero di progetti di rilievo sociale approvati da enti pubblici che prevedono la realizzazione di coltivazioni di cannabis sativa o l'impiego di materiali di cannabis sativa, nonché ai titolari o ai partner di progetti approvati che prevedono l'impiego della cannabis sativa come pianta depuratrice dei terreni da sostanze inquinanti;
- b) superficie minima coltivata pari o superiore a 0,5 ettari;
- c) il coltivatore, l'impresa o la persona per conto della quale il coltivatore opera devono dimostrare l'impiego di semente certificata mediante fattura di acquisto e il cartellino rilasciato dall'ente preposto.

Art. 4

(Obblighi del coltivatore)

1. Al fine di disciplinare la produzione della canapa e di prevedere i controlli necessari per evitare eventuali abusi, il coltivatore denuncia preventivamente alla Direzione centrale competente le coltivazioni di canapa.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, la Giunta regionale individua i dati che devono essere contenuti nella denuncia di inizio produzione

Art. 5

(Controlli)

1. Le Guardie Forestali Regionali e le forze dell'ordine sono autorizzate a effettuare i necessari controlli sulle coltivazioni di canapa.
2. I controlli di cui al comma 1 che comportino prelievi e campionamenti della coltura sono effettuati in presenza del coltivatore, cui è consegnato un esemplare per ogni prelievo o campionamento. Dei controlli è dato preavviso al coltivatore almeno sette giorni prima degli stessi. In caso di assenza ingiustificata del coltivatore preavvisato, i controlli si considerano effettuati in sua presenza.
3. Il procedimento ufficiale per la determinazione del contenuto di tetraidrocannabinolo della canapa è quello previsto dal regolamento (CEE) n. 421/86 della Commissione, del 25 febbraio 1986, che modifica i regolamenti (CEE) n. 771/74 e (CEE) n. 2188/84 stabilendo un metodo per l'accertamento del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa.

PROPOSTA DI LEGGE N. 108

<<Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa a uso industriale>>

Art. 6

(Modalità di attuazione)

1. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge che prevedono misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea ovvero fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai sensi della vigente normativa europea i provvedimenti di attuazione della presente legge che comportano misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea.

3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio _____ e del capitolo _____ di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Attuazione del progetto pilota per il sostegno degli aspetti produttivi e ambientali relativi alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa".

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 8.9.1.3410 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. _____ - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Friuli Venezia Giulia.

PROPOSTA DI LEGGE N. 108

<<Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa a uso industriale>>

NOTE**Avvertenza:**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 6

- il testo dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) è il seguente:

Articolo 107

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

PROPOSTA DI LEGGE N. 108

<<Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa a uso industriale>>

- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

- il testo dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) è il seguente:

Articolo 108

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

PROPOSTA DI LEGGE N. 108

<<Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa a uso industriale>>

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

- il testo dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 659/1999 è il seguente:

Articolo 4

(Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione)

1. La Commissione procede all'esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l'articolo 8, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.

2. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata «decisione di non sollevare obiezioni»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

4. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato (in seguito denominata «decisione di avviare il procedimento d'indagine formale»).

5. Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 devono essere adottate entro due mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato. Se opportuno, la Commissione può fissare scadenze più ravvicinate.

6. Se la Commissione non provvede ad adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 entro il termine stabilito al paragrafo 5, si ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato, dopo averne informato la Commissione, può quindi attuare le misure in questione, a meno che la Commissione non adotti una decisione a norma del presente articolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.